

## Emergenza Covid-19 – FASE 2

# Le scadenze fiscali e contributive

*Sospensione versamenti fiscali e contributivi: nuovi chiarimenti dell'agenzia entrate*

- Art. 62, DL n. 18/2020
- Art. 18, DL n. 23/2020
- Circolare Agenzia Entrate 6.5.2020, n. 11/E

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni emanate a seguito dell'emergenza "coronavirus" contenute nel c.d. "Decreto Cura Italia" nonché nel c.d. "Decreto Liquidità".

Con particolare riguardo alla sospensione degli adempimenti scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020, differiti al 30.6.2020, evidenziamo quanto segue:

### SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

L'art. 18, DL n. 23/2020 riconosce a favore dei soggetti esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia la sospensione dei versamenti *"in autoliquidazione"* **in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** (se ricavi / compensi 2019 non sono superiori a € 50 milioni) ovvero il 50% (se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni).

– nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;

– nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

- ✓ **ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilati) e alle ritenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- ✓ **IVA**;
- ✓ **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione **entro il 30.6.2020** ovvero in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

**Per saperne di più, invia una mail a:  
alservi@confesercenti-al.it**